



COMUNE DI ARBOREA

Provincia di Oristano

ORIGINALE

**Ordinanza del Sindaco
N. 1 DEL 05-01-2021**

UFFICIO DEL SEGRETARIO

**Oggetto: RISCHIO SANITARIO CONNESSO ALL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ
DIDATTICHE IN PRESENZA RELATIVE ALLE SCUOLE DI OGNI
ORDINE E GRADO PRESENTI NEL TERRITORIO DI ARBOREA.**

LA SINDACA

RICHIAMATI i provvedimenti emanati a livello nazionale, finalizzati a contenere il diffondersi dell'infezione dal nuovo Coronavirus Covid-19, che ha determinato l'emergenza sanitaria in atto a livello nazionale, ovvero:

- La Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi a partire dalla data di adozione dell'atto e, dunque, fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'art. 3;
- Il DPCM 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- Il DPCM 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- Le Ordinanze del Ministero della Salute 20 marzo 2020 e del Ministero della Salute e dell'Interno del 22 marzo 2020;
- Il DPCM 26 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27.04.2020, le cui disposizioni sostituiscono quelle di cui al DPCM 10 aprile 2020, con efficacia fino al 17 maggio 2020;

RICORDATI altresì i vari decreti nonché i provvedimenti emanati dal Presidente di Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Sardegna recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il DPCM 7 settembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per

Comune di Arborea (OR) Prot. n. 0000134 del 05-01-2021 partenza
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19." che proroga le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 sino al 7 ottobre 2020, salvo quanto previsto dal comma 4;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 46 del 6 ottobre 2020, recante in oggetto: "Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

VISTO il Decreto-Legge 7 ottobre 2020 n. 125 recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, che tra l'altro, proroga al 31 gennaio 2021, le disposizioni già in vigore che prevedono la possibilità per il governo di adottare misure volte a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 in relazione all'andamento epidemiologico e secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente, tali misure potranno essere stabilite per specifiche parti o per tutto il territorio nazionale e per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, comunque reiterabili e modificabili; inoltre, nelle more dell'adozione del primo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) successivo all'introduzione delle nuove norme, e comunque fino al 15 ottobre 2020, viene prorogata la vigenza del DPCM del 7 settembre 2020;

VISTO il DPCM 3 novembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»";

VISTO il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19;

VISTO il DPCM 3 dicembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»";

VISTO il Decreto-Legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19";

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica secondo la rappresentazione fornita dalla citata Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 46 del 6 ottobre 2020 che delinea una situazione di diffusione del virus sul territorio regionale, mai registrata neppure del periodo del lockdown della scorsa primavera 2020, così da evidenziare il rischio di una vera e propria emergenza che impone la necessità e l'urgenza di intervenire a tutela del diritto alla salute delle persone;

CONSIDERATO in particolare nel Comune di Arborea si registra un numero di contagiati che si attesta intorno alle 40 unità e determina una situazione che presuppone particolare attenzione, anche tramite l'adozione di ulteriori provvedimenti di mitigazione del rischio dei contagi e di approfondimento della situazione epidemiologica esistente;

VALUTATA l'esigenza e l'opportunità, proprio in questo periodo, anche alla luce del tendenziale aumento dei contagi registrati in questo comune nelle ultime settimane, di consentire agli Istituti scolastici ubicati nel territorio la ripartenza delle lezioni in presenza in condizioni di relativa tranquillità e con il minor rischio di contagio possibile;

PRESO ATTO delle interlocuzioni avvenute, a tale proposito, tra la sottoscritta Sindaca e la Dirigente dell'Istituto Comprensivo Scolastico di Arborea-Marrubiu, in merito all'eventuale adozione di un provvedimento di chiusura degli istituti scolastici di Arborea, al fine di predisporre il monitoraggio dei potenziali contagiati tra gli alunni, il personale scolastico e i docenti delle suddette scuole di Arborea;

CONSIDERATO che in seguito a successive interlocuzioni con la ASSL di Oristano si è condivisa l'opportunità di effettuare, con impiego di risorse di bilancio comunale, due giornate di screening attraverso test rapidi antigenici della popolazione scolastica, dei docenti e del personale scolastico al fine di avere contezza della potenziale presenza del virus e di focolai di SARS-Cov-2 tra gli stessi soggetti;

PRESO ATTO che la formalizzazione delle giornate di effettuazione dello screening, l'individuazione delle prescrizioni per la scelta della sede, la logistica e ogni altra misura da assumere a garanzia del rispetto di tutte le precauzioni di carattere igienico-sanitario, sono demandata all'ASSL per competenza, la quale potrà avvalersi della collaborazione del Comune di Arborea;

PRESO ATTO delle "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia" del 21 agosto 2020, elaborate al fine di supportare tutti coloro che potrebbero essere coinvolti nella risposta a livello di salute pubblica ai possibili casi e focolai di COVID-19 in ambito scolastico e dei servizi educativi dell'infanzia;

RICHIAMATE, altresì, la Circolare Ministero Salute 29 settembre 2020 "Uso dei test antigenici rapidi per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, con particolare riguardo al contesto scolastico", la Circolare del Ministero della Salute 30 ottobre 2020 "Test di laboratorio per SARS-CoV-2 e loro uso in sanità pubblica", nonché la Nota tecnica ISS - Istituto Superiore di Sanità ISS, 21 novembre 2020 - CS N°56/20 "Test antigenici rapidi per Covid-19, in sicurezza anche negli studi pediatrici e dei Mmg"

VISTA la Legge 23 dicembre 1978 n. 833, art. 32, che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità Sanitaria Locale competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica;

VISTO il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e, in particolare, le disposizioni di cui agli articoli 50;

ATTESA la sussistenza di una situazione eccezionale e straordinaria suscettibile di pregiudicare la salute pubblica, propria dell'emergenza sanitaria nazionale in atto, e l'urgenza di tutelare con tempestività la salute della comunità locale, nell'ottica della prevenzione della diffusione della malattia infettiva da COVID-19;

RITENUTO, pertanto, per ragioni di salvaguardia della salute pubblica e per il contenimento della diffusione del "COVID - 19", di stabilire misure temporanee finalizzate prevenire il rischio di contagio;

VISTO l'art. 18 del D.L. n.76/2020, convertito in Legge n.120/2020 che, abrogando l'art. 3 comma 2 del D.L. n. 19/2020, ha fatto venir meno i limiti cui era sottoposto il potere di ordinanza sindacale nelle fasi cruciali del contrasto alla diffusione dell'epidemia in corso;

VISTO l'art. 50, commi 5 e 7, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che indica le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti;

ORDINA

Per le motivazioni indicate in premessa, **la sospensione delle attività didattiche in presenza** relative alle scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio di Arborea **dal 07 gennaio 2021 fino al 16 gennaio 2021.**

L'accesso ai plessi scolastici è consentito esclusivamente al personale docente e non docente per lo svolgimento, qualora necessario, della Didattica a Distanza.

DISPONE

1. Che la presente ordinanza sia notificata alla Dirigente dell'Istituto Comprensivo Statale di Arborea-Marrubiu;
2. Sia pubblicata all'Albo pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Arborea e ne sia data massima diffusione;
3. La notifica della presente ordinanza mediante pubblicazione nell'albo online e nel sito internet istituzionale;
4. Di demandare al Comando della Polizia Stradale, ai Carabinieri, al Corpo Forestale, alle Forze di Polizia e a chiunque altro spetti di farla applicare e rispettarne la scrupolosa osservanza.
5. Che copia della presente ordinanza sia notificata a:
 - Prefetto UTG di Oristano;
 - Al Presidente della Regione Sardegna;
 - ATS Sardegna;
 - Comando Stazione dei Carabinieri di Arborea;

INFORMA

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento stesso, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 104/2010, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di piena conoscenza.

Il Responsabile del Procedimento



Il Sindaco

Antus Manuela